TRIBUNALE DI CUNEO

Piazza Galimberti 7
12100 - CUNEO

Email: tribunale.cuneo@giustizia.it
PEC: prot.tribunale.cuneo@giustiziacert.it (protocollo)

Alla C.A.

dei Sindaci di tutti i Comuni del Circondario di CUNEO

del Direttore della ASL di CN1 : dsm@aslcn1.it

Segreteria.direzione@aslcn1.it

e., p.c.

alla C.A. del Prefetto di Cuneo;

alla Presidente della sezione CIVILE del Tribunale di Cuneo

(dr.ssa BONAUDI)

Cuneo, 4 giugno 2025

Presidenza del Tribunale

OGGETTO: PROPOSTE ORGANIZZATIVE ALLE ASL ED AI SINDACI DEL CIRCONDARIO PER PRASSI CONDIVISA IN

RELAZIONE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.76 DEL 2025 IN MERITO ALL'AUDIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE DEL SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Si trasmette la presente nota per informare che, con la **sentenza n. 76 depositata in data 30 maggio 2025 pubblicanda sulla G.U. in data 4 giugno 2025, la Corte costituzionale** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge n. 833 del 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida da compiersi entro 48 ore dalla ricezione della proposta; e che il relativo decreto di convalida sia a quest'ultima notificato.

Al fine di orientare il personale sanitario, l'ufficio del sindaco e il giudice tutelare sugli adempimenti da osservare, con particolare riguardo a quelli introdotti dalla sentenza in questione, si rammenta quindi che:

(i) Quando è necessario eseguire un trattamento sanitario su una persona che non può o non vuole dare il consenso, il familiare chiede al giudice tutelare di farsi nominare amministratore di sostegno (artt. 404 ss. c.c.); se manca il familiare o l'urgenza è tale da non poter attendere la sua nomina o il suo intervento, il medico formula una proposta scritta e motivata di trattamento sanitario obbligatorio (artt. 33 commi 2 e 3 e 34 comma 2 s.s.n.); se si tratta di malato psichiatrico grave, il trattamento può essere eseguito in condizioni di degenza ospedaliera, e la proposta del medico deve convalidata da un medico ospedaliero (art. 34 comma 4 s.s.n.); <u>se possibile, si chiede di formulare una diagnosi, anche sommaria</u>.

(ii) Il sindaco dispone il trattamento con proprio provvedimento (art. 33 commi 2 e 3 e 34 comma 2 s.s.n.). Se si tratta di malato psichiatrico da trattare in condizioni di degenza ospedaliera, il sindaco deve disporre il trattamento entro 48 ore dalla convalida della proposta del medico da parte del medico ospedaliero (art. 35 comma 1 s.s.n.). Se il malato risiede in un altro comune, la trasmissione va fatta anche al sindaco di quel comune; se il malato è straniero o apolide, la trasmissione va fatta anche al Ministero dell'interno, al consolato dello stato di appartenenza del malato e al prefetto della provincia (art. 35

comma 3 s.s.n.). In caso di inutile decorso del termine, il trattamento deve comunque cessare (art. 35 comma 7 s.s.n.);

(iii) se si tratta di malato psichiatrico da trattare in condizioni di degenza ospedaliera, la proposta del medico, la convalida del medico ospedaliero e il provvedimento del sindaco devono essere comunicati entro 48 ore dal ricovero all'interessato o al suo legale rappresentante (il genitore, il tutore o l'amministratore di sostegno) e trasmessi al giudice tutelare del Tribunale in cui ha sede il comune (art. 35 comma 1 s.s.n.). Se il malato risiede in un altro comune, la trasmissione va fatta anche al giudice tutelare del Tribunale in cui ha sede quel comune (art. 35 comma 3 s.s.n.). In caso di inutile decorso del termine, il trattamento deve comunque cessare (art. 35 comma 7 s.s.n.). Prova della comunicazione all'interessato o al suo legale rappresentante deve essere tempestivamente trasmessa al Giudice Tutelare

(iv) Ricevuta la proposta, la convalida e il provvedimento, nelle successive 48 ore il giudice tutelare deve sentire l'interessato e provvedere con decreto motivato alla convalida o alla non convalida del trattamento sanitario. Nello stesso termine, il decreto deve essere comunicato all'interessato o al suo legale rappresentante e al sindaco (art. 35 comma 2 s.s.n.).

(v) Se il trattamento sanitario in condizioni di degenza ospedaliera deve **protrarsi** oltre sette giorni, prima che scada questo termine il direttore del reparto psichiatria dell'ospedale deve trasmettere al sindaco una proposta motivata di prosecuzione, indicando la durata presumibile del trattamento (art. 35 comma 4 s.s.n.). In caso di inutile decorso del termine, il trattamento deve comunque cessare (art. 35 comma 7 s.s.n.). Se al precedente trattamento è stata formulata una diagnosi, si consiglia di riportarla, perché non sempre il giudice tutelare è lo stesso; se, invece, a causa dell'urgenza, non era stato possibile formulare una diagnosi, si prega di formularla. Ricevuta la proposta di prosecuzione, il sindaco deve comunicarla all'interessato o al suo legale rappresentante e trasmetterla al giudice tutelare (art. 35 comma 4 s.s.n.). Se nel proporre la prosecuzione si prevede la necessità di un ricovero a lungo termine, si raccomanda fortemente di coinvolgere il prima possibile i familiari per far nominare un amministratore di sostegno, in modo che sia lui a dare i consensi necessari e si eviti un eccesso di proroghe. Se non ci sono familiari, il responsabile è invitato a presentare personalmente la richiesta di nomina urgente di un amministratore.

Attesa la carenza di mezzi e di personale, non è praticabile l'accesso del Giudice Tutelare al luogo di degenza dell'interessato; pertanto, l'audizione dell'interessato da parte del giudice tutelare si svolgerà mediante collegamento da remoto con applicativo Teams o, in caso di malfunzionamento o di altri problemi tecnici, mediante videochiamata tramite WhatsApp. A tal fine è necessario che la struttura ospedaliera si doti di un cellulare da turno (o di un sistema di deviazione delle chiamate al sanitario di turno). Concretamente, il giudice tutelare, ricevuti gli atti, comunicherà via Pec o via mail alla struttura il giorno e ora dell'audizione inviando decreto contenente il link al quale accedere (senza necessità di scaricare l'applicativo) per effettuare il collegamento da remoto che verrà attuato mediante il cellulare da turno dell'ospedale, che sarà tenuto dal medico proponente o da un infermiere di turno. Il sanitario dotato del telefono avrà cura di inquadrare il malato e di tenerlo a una distanza tale da consentirgli di sentire e farsi sentire. Al momento dell'inoltro del provvedimento che dispone il trattamento sanitario, la Struttura fornirà l'indirizzo di posta elettronica cui la cancelleria invierà il decreto di fissazione dell'ascolto con il link per il collegamento; si raccomanda di indicare un indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) che garantisca l'immediata ricezione e lettura delle comunicazioni provenienti dalla Cancelleria perché la fissazione dell'ascolto avverrà necessariamente ad hora rispetto al provvedimento sindacale da convalidare.

Come indicazione che può agevolare la gestione omogenea e unitaria delle procedure, si allegano modelli per la Proposta di TSO, per la Convalida e per l'Ordinanza Sindacale.

Si invitano la Prefettura e l'Azienda sanitaria ad inoltrare la presente nota rispettivamente a tutti i Sindaci del distretto e a tutte le strutture interessate.

Si trasmetta anche alla Presidente della sezione CIVILE del Tribunale di Cuneo (dr.ssa BONAUDI) per il successivo inoltro alla funzionaria responsabile della Cancelleria (dr.ssa PEDUTO), a tutti i giudici ed a tutte le cancellerie interessate.

Il Presidente VICARIO

Edmondo PIO

Si allegano MODELLI di:

a) Proposta convalida di TSO in degenza ospedaliera
b) convalida del medico del TSO
c) convalida del Sindaco del TSO